



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Maria Pia Angela Pozzuoli, già assegnata alla II Sezione Civile ed in corso di giudizio assegnata alla IV Sezione Civile, nella causa civile iscritta al N. 119505 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'Anno 2010 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma

PROMOSSA DA

~~RICORRENTE~~

c.f.: ~~RICORRENTE~~, residente a ~~Roma~~ in ~~Via~~ ed elettivamente domiciliato in ~~Roma~~ presso la sede del ~~Comitato Consumatori~~ sito in ~~Roma~~ in ~~Via Tommaso Campanella~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Laila Perciballi giusta mandato in calce al ricorso in opposizione - ricorrente -

CONTRO

~~RESISTENTE~~ già ~~COMITATO~~

in persona del Sindaco p.t. ~~Gianna Elena~~ con sede in ~~Roma~~ in ~~Via del Campidoglio~~, rappresentata e difesa in giudizio dal Funzionario delegato Cereda Paola giusta delega in copia in atti ed elettivamente domiciliata in Roma in Via del Tempio di Giove n. 21 presso l'Avvocatura Comunale - resistente -

*proprio l'oli h
Maria Pia Angela Pozzuoli*

Oggetto: Opposizione a Cartella Esattoriale N. 097 2009

00229226 68

Conclusioni: come appresso indicate.

Vista la Legge n. 689/1981, all'udienza del dì 16/10/2012 udite le conclusioni della parte ricorrente ha pronunciato

SENTENZA

dando lettura a verbale del dispositivo.

Fatto

Con ricorso spedito a mezzo del servizio postale nei termini di legge in data 16/04/2009 e con depositato successivamente apposto del 19.10.2010 il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione ex art. 22 Legge n. 689/81 avverso la cartella esattoriale in epigrafe indicata, relativamente alla sanzione amministrativa di complessivi €. 537,50 chiedendone, previa sospensione, l'annullamento con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del legale antistatario eccependo l'estinzione dell'obbligo per prescrizione, la violazione dei principi di correttezza e buona fede per notifica dei verbali sotesi, la decadenza per mancata notifica nei termini dei verbali, la decadenza dell'iscrizione a ruolo, l'illegittimità degli interessi e delle maggiorazioni non dovuti.

Il Giudice di Pace, previa sospensione, fissava l'udienza di comparizione ordinando all'Amministrazione opposta di depositare in Cancelleria copia degli atti relativi. Il ricorso e il decreto venivano, quindi, notificati alle parti.

Illegale Pro Angelo Bonoli

~~Roma Capitale~~ già ~~Canone di Roma~~ si costituiva in giudizio in data 23.11.2011 depositando documentazione.

All'udienza del di 16.10.2012 il giudicante istruita documentalmente la causa pronunciava sentenza definitiva mediante lettura alla parte ricorrente del dispositivo.

Motivi della Decisione

Il ricorso pur se tempestivamente proposto è nel merito infondato e deve essere rigettato.

Il legale per il ricorrente ha addotto a motivo di ricorso la mancata e irrituale notifica dei verbali presupposti alla cartella di pagamento impugnata.

Si rileva che è devoluta alla competenza del Giudice di Pace adito, in applicazione del dettato normativo della L. 24.11.1981 n. 689, il giudizio di opposizione proposto avverso una cartella esattoriale notificata contenente l'intimazione al pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa che risulti priva delle indicazioni necessarie a stabilire che il verbale di contestazione sia stato regolarmente notificato al ricorrente.

Nella specie, di contro, risulta, dalla documentazione depositata da ~~Roma Capitale~~ già ~~Canone di Roma~~ che le notifiche dei verbali presupposti sono ritualmente e nei termini avvenute ex art. 140 c.p.c. rispettivamente per il verbale n. 13040234701 del 11.02.04 il 28.07.04 al destinatario che sottoscrive la ricevuta della raccomandata inviata ex art. 140 c.p.c. e per il verbale n. 13040368032 del 25.02.04 il 22.07.04

3
Allario Pie Apele Potuol

al destinatario che sottoscrive la ricevuta della raccomandata inviata ex art. 140 c.p.c.

Per quanto esposto stante l'esistenza dei titoli esecutivi e dovendo quanto ulteriormente eccepito proporsi con il rito ordinario di opposizione all'esecuzione si è rigettato il ricorso e si è confermato l'importo di E. 537,50 ingiunto in pagamento dalla cartella esattoriale impugnata compensandosi le spese tra le parti per giusti motivi quali la gratuità del rito e la costituzione di ~~Roma Capitale~~ tramite funzionario delegato con il deposito della sola documentazione senza richiesta di condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e conferma il pagamento di E. 537,50 ingiunto dalla cartella N. 097 2009 00229226 68 elevata nei confronti di ~~ROMA CAPITALE~~ ~~ROMA~~.

Compensa le spese.

Roma, 16.10.2012

Il Giudice di Pace

(Avv. Maria Pia Angela Pozzuoli)

Maria Pia Angela Pozzuoli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 GEN 2013
Roma, il
IL CANCELLIERE
Dr. Sabina Mari